



Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del

Disegno

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 3 e 4

³ Le persone che hanno cessato di esercitare le loro funzioni presso un'organizzazione intergovernativa o un'istituzione internazionale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge sullo Stato ospite e i loro familiari sono, a domanda, esentati dall'obbligo d'assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell'organo competente del loro primitivo beneficiario istituzionale che dia tutte le informazioni necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione.

⁴ Le persone assicurate insieme a una persona di cui ai capoversi 1 o 3 presso l'assicurazione malattie di un'organizzazione intergovernativa o di un'istituzione internazionale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge sullo Stato ospite sono, a domanda, esentate dall'obbligo d'assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell'organo competente del beneficiario istituzionale che dia tutte le informazioni necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione.

Art. 19a Ripartizione tra i Cantoni della quotaparte cantonale

¹ Dopo la presentazione dei crediti degli assicuratori secondo l'articolo 36b capoverso 2 secondo periodo, l'istituzione comune calcola a quanto ammonta il contributo che ogni Cantone deve assumersi della quotaparte cantonale di cui all'articolo 49a

RS

¹ RS 832.102

capoverso 3^{bis} secondo periodo della legge e lo riscuote da ciascun Cantone. Per il calcolo della popolazione residente dei Cantoni fanno stato le cifre dell'ultimo censimento della popolazione residente permanente media effettuato dall'Ufficio federale di statistica.

² Dopo aver ricevuto i pagamenti dei Cantoni, l'istituzione comune salda i crediti degli assicuratori.

³ I Cantoni sostengono i costi dei compiti assegnati all'istituzione comune proporzionalmente alla loro popolazione residente secondo il presente articolo.

Art. 22 cpv. 3, frase introduttiva e lett. d, e 3^{bis}

³ L'istituzione comune statuisce pronunciando una decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa (PA), in caso di una contestazione che l'opponere a un assicuratore in merito:

d. alla ripartizione tra i Cantoni della quotaparte cantonale secondo l'articolo 19a.

^{3bis} In caso di una contestazione che l'opponere a un Cantone in merito alla ripartizione della quotaparte cantonale sui Cantoni secondo l'articolo 19a, l'istituzione comune statuisce pronunciando una decisione ai sensi dell'articolo 5 PA.

Art. 23 cpv. 1 e 3

¹ Gli articoli 45 e 46 della legge federale del 26 settembre 2014³ concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) si applicano per analogia alla vigilanza sull'istituzione di cui all'articolo 19 capoverso 2 della legge.

³ Il rapporto di gestione deve essere pubblicato.

Art. 29 Effettivo medio degli assicurati

Per calcolare gli effettivi medi degli assicurati che devono comunicare, gli assicuratori sommano i giorni di assicurazione di ogni assicurato e dividono il totale per il numero di giorni dell'anno in questione.

Art. 36a Assunzione dei costi in caso di cooperazione transfrontaliera

¹ L'UFSP può autorizzare programmi di cooperazione transfrontaliera che prevedono l'assunzione dei costi da parte degli assicuratori di prestazioni fornite all'estero nelle zone di frontiera a persone residenti in Svizzera.

² La domanda di autorizzazione deve essere depositata congiuntamente da uno o più Cantoni di frontiera e da uno o più assicuratori. Essa deve essere depositata quattro mesi prima dell'inizio presumibile della cooperazione transfrontaliera.

³ Il programma deve adempiere le esigenze seguenti:

² RS 172.021

³ RS 832.12

- a. possono beneficiarne le persone affiliate all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso assicuratori che partecipano alla cooperazione transfrontaliera e che risiedono in un Cantone di frontiera che partecipa a tale cooperazione;
- b. prevede che gli assicurati non possono essere obbligati a farsi curare all'estero;
- c. definisce le prestazioni fornite all'estero i cui costi sono presi a carico dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; le prestazioni devono adempiere le condizioni legali;
- d. contiene la lista dei fornitori di prestazioni esteri ammessi a praticare nell'ambito della cooperazione transfrontaliera; questi fornitori di prestazioni devono rispettare esigenze simili a quelle della legge;
- e. le tariffe o i prezzi delle prestazioni fornite all'estero sono convenuti tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni esteri; non possono essere superiori a quelli applicabili nel Cantone di frontiera che partecipa al programma e devono adempiere le esigenze fissate dagli articoli 43, 49 e 52 della legge;
- f. i fornitori di prestazioni esteri devono attenersi alle tariffe o ai prezzi convenuti e non possono esigere remunerazioni più elevate per le prestazioni di cui alla lettera c.

Art. 36b Assunzione dei costi per assicurati residenti all'estero

¹ Il Cantone di riferimento di cui all'articolo 41 capoverso 2^{ter} della legge è il Cantone di Berna.

² Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in Svizzera, gli assicuratori versano all'ospedale la loro quota-parte nonché la quotaparte cantonale stabilita conformemente all'articolo 49a capoverso 3^{bis} primo periodo della legge come prestazione anticipata. Per ottenere il rimborso della prestazione anticipata, gli assicuratori presentano all'istituzione comune i loro crediti nei confronti dei Cantoni.

³ Per le persone di cui agli articoli 4 e 5, che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono soggette all'assicurazione svizzera, in caso di cure ospedaliere in Svizzera in un ospedale figurante nell'elenco l'ultimo Cantone di residenza in Svizzera assume la quotaparte cantonale secondo l'articolo 49a capoversi 1 e 2^{ter} della legge.

⁴ Per le persone di cui agli articoli 4 e 5, che non risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono soggette all'assicurazione svizzera, in caso di cure ospedaliere in Svizzera in un ospedale figurante nell'elenco l'assicuratore assume la quotaparte cantonale secondo l'articolo 49a capoversi 1 e 2^{ter} della legge.

Art. 37 Assunzione dei costi in caso di assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni per persone assicurate all'estero

Se le persone che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia e che durante un soggiorno in Svizzera hanno diritto all'assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni giusta l'articolo 95a della legge si avvalgono di cure ospedaliere in Svizzera in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore estero assume le remunerazioni fatturate secondo l'articolo 49 capoverso 1 della legge.

Art. 91 cpv. 2

² Per le persone di cui agli articoli 4 e 5, che non risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono soggette all'assicurazione svizzera, l'assicuratore fissa un premio in base ai costi comprovati. Qualora, in considerazione del numero delle persone interessate, ciò risulti sproporzionato, l'assicuratore può applicare i premi svizzeri dell'ultimo domicilio della persona in Svizzera o della sede dell'assicuratore.

Art. 99 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Le assicurazioni di cui al capoverso 1 non possono prevedere l'obbligo di partecipazione a programmi di cooperazione transfrontaliera.

Art. 105e cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Al momento della notifica di esecuzioni, l'assicuratore comunica all'autorità cantonale competente i dati di cui all'articolo 105g relativi ai debitori. Se l'esecuzione riguarda altre persone, l'assicuratore comunica anche i dati di cui all'articolo 105g relativi a tali persone.

^{1bis} Se un'assicurato comunica al proprio assicuratore che i suoi premi sono pagati da una persona giuridica, l'assicuratore notifica all'autorità cantonale competente il nome di tale persona giuridica e, se ne è a conoscenza, il relativo numero federale d'identificazione delle imprese.

Art. 105f cpv. 1

¹ L'assicuratore informa l'autorità cantonale competente sull'evoluzione dei certificati di carenza di beni rilasciati dall'inizio dell'anno, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre.

Art. 105j Organo di revisione

¹ L'organo di revisione verifica l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite dagli assicuratori su:

- a. i crediti ai sensi dell'articolo 64a capoverso 3 della legge, per i quali controlla se:
 1. le indicazioni concernenti i debitori e gli assicurati sono corrette,

2. la procedura di diffida secondo l'articolo 105b è stata rispettata,
 3. esiste un certificato di carenza di beni,
 4. la data di rilascio del certificato di carenza di beni risale all'anno precedente,
 5. l'importo complessivo dei crediti è esatto,
 6. il credito è stato notificato al Cantone nel quale è stato rilasciato il certificato di carenza di beni;
- b. il pagamento dei crediti in arretrato dopo il rilascio di un certificato di carenza di beni;
- c. le restituzioni al Cantone secondo l'articolo 64a capoverso 5 della legge.
- ² Il Cantone assume i costi dell'organo di revisione qualora ne designi uno diverso da quello di cui all'articolo 25 LVAMal⁴.

Art. 105k cpv. 1 e 3

¹ Al momento della ricezione dei dati personali di cui all'articolo 105g e delle notifiche concernenti i certificati di carenza di beni, l'autorità cantonale competente comunica all'assicuratore i dati personali di cui all'articolo 105g degli assicurati per i quali si assume gli importi in arretrato.

³ Se un Cantone accorda una riduzione del premio per un periodo per il quale l'assicuratore gli ha già notificato un credito secondo l'articolo 64a capoverso 3 della legge nel suo conteggio finale, l'assicuratore deduce l'85 per cento di tale riduzione del premio dal suo prossimo conteggio finale. Sul certificato di carenza di beni o sul titolo equivalente i crediti nei confronti della persona assicurata vengono ridotti dell'ammontare dell'intera riduzione del premio.

Art. 106b cpv. 2 lett. b e c

² Notifica all'assicuratore:

- b. l'ammontare della riduzione dei premi per avente diritto arrotondato ai cinque centesimi;
- c. il periodo per il quale riduce i premi.

Art. 106c cpv. 4

⁴ L'assicuratore indica la riduzione del premio per assicurato nel conteggio dei premi. Non può indicarla sul certificato di assicurazione.

Art. 136 Importo restante dalla correzione dei premi

¹ L'importo restante dai supplementi di premio di cui all'articolo 106 capoverso 1 della legge⁵ e del contributo degli assicuratori di cui all'articolo 106a capoverso 2

⁴ RS 832.12

⁵ Nella versione della modifica del 21 marzo 2014, RU 2014 2463

della legge⁶ è versato fino al 31 dicembre 2018 nel fondo per i casi d'insolvenza di cui all'articolo 47 LVAMal⁷.

² L'importo restante dal contributo della Confederazione di cui all'articolo 106a capoverso 5 della legge⁸ è utilizzato per coprire i costi derivanti all'istituzione comune dalla sua attività per attuare la correzione dei premi. Un eventuale ulteriore resto viene versato fino al 31 dicembre 2018 nel fondo per i casi d'insolvenza di cui all'articolo 47 LVAMal.

II

Disposizione transitoria della modifica del ...

L'articolo 105j si applica per la prima volta alle informazioni fornite dall'assicuratore per l'anno 2017.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

² Gli articoli 19a, 22 capoversi 3, frase introduttiva e lettera d, e 3^{bis}, nonché 36b e 37 entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

³ L'articolo 136 ha effetto fino al 31 dicembre 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

⁶ Nella versione della modifica del 21 marzo 2014, RU **2014** 2463

⁷ RS **832.12**

⁸ Nella versione della modifica del 21 marzo 2014, RU **2014** 2463